

# D'AZEGLIO SERVIZI SRL

Consulenza alle imprese

Bologna, li 4 settembre 2024

AI CLIENTI  
LORO INDIRIZZI

## CIRCOLARE NR. 11/2024

### NOVITA' DI AGOSTO

È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 182 del 5 agosto 2024, il **D.Lgs. 108/2024** relativo alle “*Disposizioni integrative e correttive in materia di regime di adempimento collaborativo, razionalizzazione e semplificazione degli adempimenti tributari e concordato preventive biennale*”.

Il Decreto si compone di 8 articoli e come previsto è entrato in vigore a decorrere dal 6 agosto 2024. Di seguito si offre un quadro di sintesi di alcune delle modifiche apportate.

Disposizioni in materia di adempimenti tributari	
<b>Articolo 2, comma 1</b> <b>Programmi informatici ai fini</b> <b>Isa</b>	Viene integralmente sostituito all'articolo 9-bis, D.L. 50/2017, il comma 5-bis, prevedendo che i programmi informatici di ausilio alla compilazione e alla trasmissione dei dati sono resi disponibili entro il giorno 15 del mese di aprile del periodo d'imposta successivo a quello al quale gli stessi sono riferibili.
<b>Articoli 2, comma 2</b> <b>Versamenti periodici (IVA)</b>	Intervenendo sull'articolo 1, comma 4, D.P.R. 100/1998, è stabilito che il versamento relativo al mese di dicembre sia effettuato entro il giorno 16 del mese successivo.
<b>Articoli 2, comma 3</b> <b>Liquidazione e versamenti Iva</b> <b>contribuenti minori</b>	Viene modificato l'articolo 7, comma 1, lettera a), D.P.R. 542/1999, prevedendo che il termine per il versamento, qualora l'imposta non superi il limite di 100 euro, possa essere effettuato insieme a quello dovuto per il trimestre successivo, e comunque entro il 16 novembre.
<b>Articoli 2, comma 4</b> <b>Dichiarazione precompilata</b>	Introducendo un nuovo periodo nell'articolo 1, comma 3, D.Lgs. 175/2014, è stabilito che con decorrenza 2025, la dichiarazione precompilata di cui al comma 1-bis è resa disponibile, conferendo apposita delega, anche tramite uno degli altri soggetti incaricati della trasmissione telematica delle dichiarazioni, di cui all'articolo 3, comma 3,

	D.P.R. 322/1998.
<b>Articolo 2, comma 5</b> <b>Termini trasmissione CU di redditi di solo lavoro autonomo</b>	Viene modificato l'articolo 4, comma 6-quinquies, D.P.R. 322/1998, stabilendo che, a decorrere dal 2025, <b>la Certificazione Unica</b> , valida anche ai fini dei contributi dovuti all'Inps, attestante l'ammontare complessivo delle dette somme e valori, l'ammontare delle ritenute operate, delle detrazioni di imposta effettuate e dei contributi previdenziali e assistenziali, nonché gli altri dati stabiliti con il provvedimento amministrativo di approvazione dello schema di certificazione unica, prevista dal comma 6-ter, <b>contenenti esclusivamente redditi che derivano da prestazioni di lavoro autonomo rientranti nell'esercizio di arte o professione abituale sono trasmesse in via telematica all'Agenzia delle entrate entro il 31 marzo</b> dell'anno successivo a quello in cui le somme e i valori sono stati corrisposti.
<b>Articolo 2, comma 6, lettera a)</b> <b>Termini presentazione dichiarazioni fiscali</b>	Modificando l'articolo 11, D.Lgs. 1/2024, <b>slitta al 31 ottobre il termine di</b> <u>presentazione della dichiarazione dei redditi Irpef</u> in via telematica; anche il termine per la presentazione in via telematica della dichiarazione da parte <u>dei soggetti Ires</u> slitta al decimo mese successivo a quello di chiusura del periodo d'imposta (31 ottobre per i contribuenti con esercizio coincidente con l'anno solare). Vengono modificati anche i termini di presentazione delle dichiarazioni dei redditi Irpef e Ires applicabili dal 1° aprile 2025. In particolare: - è posticipato dal 1° al 15 di aprile dell'anno successivo a quello in cui i redditi sono prodotti il termine iniziale di presentazione della dichiarazione dei redditi per le persone fisiche, le associazioni senza personalità giuridica costituite fra persone fisiche per l'esercizio in forma associata di arti e le società di persone (per i soggetti Ires il termine iniziale è quello sopra indicato se il periodo d'imposta coincide con l'anno solare); - è posticipato dal 30 settembre al 31 ottobre il termine finale per la presentazione della dichiarazione dei redditi per le persone fisiche, le associazioni e le società di persone; - viene posticipato all'ultimo giorno del decimo mese successivo a quello di chiusura del periodo d'imposta il termine finale per la presentazione della dichiarazione dei redditi per i soggetti Ires.
<b>Articolo 2, comma 6, lettera b)</b> <b>Cassetto Fiscale</b>	Modificando l'articolo 23, D.Lgs. 1/2024, è previsto che l'Agenzia delle entrate metta a disposizione dei contribuenti, all'interno di apposita area riservata, servizi digitali per la consultazione e l'acquisizione dei dati, degli atti e delle comunicazioni gestiti dall'Agenzia delle entrate che li riguardano, compresi quelli riguardanti i ruoli dell'Agenzia delle entrate-Riscossione relativi ad atti impositivi emessi dall'Agenzia delle entrate.
<b>Articolo 2, comma 6, lettera c)</b>	Intervenendo sull'articolo 24, comma 1, D.Lgs. 1/2024, è stabilito che la

<b>Trasmissione telematica corrispettivi</b>	possibilità di effettuare la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica mediante soluzioni software che garantiscono la sicurezza e l'inalterabilità dei dati, può avere a oggetto i corrispettivi giornalieri anonimi e non più l'importo complessivo dei medesimi.
<b>Ampliamento del termine di versamento delle somme richieste a seguito delle attività di liquidazione e controllo automatico e formale delle dichiarazioni</b>	
<b>Articolo 3, commi 1 - 6</b>	<p><b>Riscossione somme da controllo automatico</b></p> <p>Con decorrenza 1° gennaio 2025, viene modificato il termine previsto all'articolo 2, comma 2, D.Lgs. 462/1997, stabilendo che l'iscrizione a ruolo non è eseguita, in tutto o in parte, se il contribuente o il sostituto d'imposta provvede a pagare le somme dovute con le modalità indicate nell'articolo 19, D.Lgs. 241/1997, concernente le modalità di versamento mediante delega, <b>nel nuovo termine di 60 giorni</b> (prima erano 30 giorni) dal ricevimento della comunicazione, prevista dall'articolo 36-bis, comma 3, D.P.R. 600/1973 e dall'articolo 54-bis, D.P.R. 633/1972, ovvero della comunicazione definitiva contenente la rideterminazione in sede di autotutela delle somme dovute, a seguito dei chiarimenti forniti dal contribuente o dal sostituto d'imposta.</p> <p><b>Riscossione somme da controllo formale</b></p> <p>Con decorrenza 1° gennaio 2025, intervenendo sull'articolo 3, comma 1, D.Lgs. 462/1997, è <b>allungato a 60 giorni</b> (prima erano 30), dal ricevimento della comunicazione prevista dall'articolo 36-ter, comma 4, D.P.R. 600/1973, il termine entro cui è possibile procedere al versamento delle somme che, a seguito dei controlli formali risultano dovute a titolo d'imposta, ritenute, contributi e premi o di minori crediti già utilizzati, nonché di interessi e di sanzioni.</p> <p><b>Rateazione somme dovute a seguito di controlli automatici e formali</b></p> <p>Con decorrenza 1° gennaio 2025, intervenendo sull'articolo 3-bis, D.Lgs. 462/1997, è previsto che l'importo della prima rata deve essere versato entro il termine di 60 giorni dal ricevimento della comunicazione.</p> <p>Inoltre, intervenendo sul comma 4, che estende l'applicazione delle disposizioni "ordinarie" relative alla rateazione anche alle somme da versare a seguito del ricevimento della comunicazione prevista dall'articolo 1, comma 412, L. 311/2004, relativamente ai redditi soggetti a tassazione separata, è stabilito che in questo caso, l'importo della prima rata deve essere versato entro il termine di 30 giorni dal ricevimento della comunicazione.</p> <p><b>Inadempimenti nei pagamenti delle somme dovute a seguito dell'attività di controllo dell'Agenzia delle entrate</b></p> <p>Con decorrenza 1° gennaio 2025, per effetto delle modifiche apportate all'articolo 15-ter, comma 1, D.P.R. 602/1973, è previsto che nei casi di</p>

rateazione ai sensi dell'articolo 3-bis, D.P.R. 462/1997, il mancato pagamento della prima rata entro il termine previsto (prima erano 30 giorni dal ricevimento della comunicazione), ovvero di una delle rate diverse dalla prima entro il termine di pagamento della rata successiva, comporta la decadenza dal beneficio della rateazione e l'iscrizione a ruolo dei residui importi dovuti a titolo di imposta, interessi e sanzioni in misura piena.

#### **Termini per i chiarimenti in caso di controlli automatici e formali**

Con decorrenza 1° gennaio 2025, intervenendo sull'articolo 36-bis, comma 3, D.P.R. 600/1973 si prevede che quando dai controlli automatici eseguiti emerge un risultato diverso rispetto a quello indicato nella dichiarazione, ovvero dai controlli eseguiti dall'ufficio emerge un'imposta o una maggiore imposta, l'esito della liquidazione è comunicato al contribuente o al sostituto d'imposta per evitare la reiterazione di errori e per consentire la regolarizzazione degli aspetti formali. Qualora a seguito della comunicazione il contribuente o il sostituto di imposta rilevi eventuali dati o elementi non considerati o valutati erroneamente nella liquidazione dei tributi, lo stesso può fornire i chiarimenti necessari all'Amministrazione finanziaria entro i 60 giorni successivi al ricevimento della comunicazione.

Per effetto delle modifiche apportate al successivo articolo 36-ter, comma 4, D.P.R. 600/1973, medesimo termine è dato nel caso dei controlli formali.

#### **Termini per i chiarimenti in caso di controlli automatizzati ai fini Iva**

Con decorrenza 1° gennaio 2025, intervenendo sull'articolo 54-bis, comma 3, D.P.R. 633/1972, è previsto che qualora a seguito della comunicazione il contribuente rilevi eventuali dati o elementi non considerati o valutati erroneamente nella liquidazione dei tributi, lo stesso può fornire i chiarimenti necessari all'amministrazione finanziaria entro i 60 successivi al ricevimento della comunicazione.

#### **Iscrizione a ruolo in caso di liquidazione automatica**

Con decorrenza 1° gennaio 2025, modificando l'articolo 2-bis, comma 3, D.L. 203/2005, i termini di cui all'articolo 2, comma 2, D.Lgs. 462/1997, è ampliato a 90 giorni decorrenti dalla data di trasmissione telematica dell'invito derivante dagli esiti della liquidazione automatica delle imposte.

#### **Sospensione termini**

Per effetto della modifica apportata all'articolo 7-quater, comma 17, D.L. 193/2016, è prevista la sospensione dal 1° agosto al 4 settembre dei termini, originariamente di 30 giorni, previsti dagli articoli 2, comma 2, e 3, comma 1, D.Lgs. 462/1997, e dall'articolo 1, comma 412, L. 311/2004, per il pagamento delle somme dovute, rispettivamente, a seguito dei

	controlli automatici effettuati ai sensi degli articoli 36-bis, D.P.R. 600/1973, e 54-bis, D.P.R. 633/1972, e a seguito dei controlli formali effettuati ai sensi dell'articolo 36-ter, D.P.R. 600/1973 e della liquidazione delle imposte sui redditi assoggettati a tassazione separata.
--	--

§ § §

Cordiali saluti

D'Azeglio Servizi srl